m_dg.GAB.06/11/2026.0039898.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07385 DEL DEP. ASCARI (res. n. 634 del 25 marzo 2026)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante pone l'attenzione su un sinistro stradale verificatosi il 21 febbraio 2017 nel comune di Somma Vesuviana (Napoli) in cui perdeva la vita il diciannovenne Bruno Ponzo e pone specifici quesiti in tema di eventuali omissioni o ritardi nell'acquisizione dei sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo del sinistro e sul più generale tema di una maggiore tutela delle vittime della strada.

Con riferimento alla vicenda giudiziaria, il competente Dipartimento ha interpellato l'autorità giudiziaria e, in data 6 maggio 2026, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha trasmesso la relazione redatta dal Sostituto Procuratore che, per completezza di esposizione, si riporta di seguito, nei limiti dei dati ostensibili.

" *Preliminarmente è opportuno chiarire che il procedimento veniva iscritto in seguito al deposito dell'informativa di reato n. [...] redatta dalla Stazione CC di Somma Vesuviana (22.02.2017).*

In data 01 marzo 2017 la polizia giudiziaria integrava gli atti, denunciando l'indagato G. S. [.....] anche per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.

[omissis]

In data 03 aprile 2017 veniva conferito incarico al consulente tecnico [...] per la ricostruzione cinematica dell'incidente. Il deposito della relazione, avvenuto il 29 maggio 2017, confermava la responsabilità del S. [....] in ordine al reato di cui all'art. 589-bis c.p.

Premesso quanto sopra, in ordine al primo punto sollevato nel documento parlamentare — relativo al mancato arresto obbligatorio in flagranza di reato del Sig. G. S. [.....], ai sensi del combinato disposto degli artt. 380, comma 2, lett. m-quater c.p.p. e 589-bis, comma 2-bis c.p. — si osserva, in via preliminare, che l'arresto costituisce un atto di competenza esclusiva della Polizia Giudiziaria e non dell'Autorità Giudiziaria.

Ma ad ogni modo appare opportuno sottolineare come, nel caso di specie, i primi accertamenti non consentissero di ritenere, almeno prima facie, che l'indagato si fosse posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nulla, infatti, deponeva a favore di tale ricostruzione: né le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dal passeggero C. I. [....], né i rilievi descrittivi, planimetrici e fotografici permettevano di ricondurre in modo inequivocabile la dinamica del sinistro a una manovra pericolosa derivante dall'assunzione di stupefacenti. Gli esiti degli esami tossicologici, che hanno accertato la positività del S. [....], sono pervenuti all'Autorità Giudiziaria soltanto il 1° marzo 2017, a otto giorni dal nefasto evento: un lasso temporale che esclude, di fatto, ogni presupposto di flagranza di reato.

Con riferimento al secondo punto, concernente la presunta esistenza di sistemi di videosorveglianza utili alla ricostruzione della dinamica e mai acquisiti, si evidenzia che dal carteggio in atti emerge l'assenza di telecamere di videosorveglianza sul luogo del sinistro.

Non solo. In accoglimento delle istanze dei prossimi congiunti della vittima, i quali avevano segnalato la presenza, nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro,

di un negozio di "bomboniere" dotato di impianto di videosorveglianza, veniva conferita apposita delega alla Polizia Giudiziaria al fine di procedere agli ulteriori approfondimenti. Ebbene, l'attività di indagine così espletata escluse la presenza di telecamere rilevanti ai fini dell'accertamento, confermando che l'esercizio commerciale citato aveva a disposizione un unico dispositivo rivolto esclusivamente all'ingresso del locale.

Da ultimo, per quanto concerne le dichiarazioni e le registrazioni audio relative a una possibile omissione di soccorso, si precisa che dagli atti non emerge alcun elemento tale da suffragare la sussistenza di tale reato [omissis]".

Il procedimento penale si è poi concluso in data 11.04.2018, con la condanna dell'imputato alla pena di anni quattro di reclusione e con la sospensione di anni due della patente di guida, per il reato di omicidio stradale, ex articolo 589-bis comma 1, 2 e 5 e per la violazione di cui all' articolo 187 del codice della strada.

Le indagini svolte hanno quindi consentito di accertare la dinamica del sinistro e la conseguente responsabilità dell'imputato con il riconoscimento dell'aggravante dello stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze stupefacenti.

In tema di sicurezza stradale il Governo Meloni è intervenuta per rafforzare la tutela del bene vita in un settore caratterizzato da un'elevata frequenza di sinistri mortali ed ha promosso una riforma organica, con la Legge 25 novembre 2024, n. 177, modificando oltre 50 articoli del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), oltre che il codice penale e le altre leggi collegate, per garantire una maggiore sicurezza della circolazione, contrastando le condotte pericolose e inasprendo alcune sanzioni.

Un primo ambito di interventi ha riguardato il contrasto alla guida alterata dall'alcol e dagli stupefacenti, attraverso misure sanzionatorie più severe. A questo si affiancano gli interventi sulla patente, con la sospensione breve collegata alle infrazioni commesse da conducenti con un saldo punti ridotto.

La riforma è intervenuta anche sulla distrazione al volante, prevedendo sanzioni più rigide per l'uso del cellulare durante la guida, nonchè elevando le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità.

Quanto alla mobilità urbana, il testo richiama regole più restrittive per i monopattini e controlli sulle biciclette elettriche modificate e sulle microcar, con attenzione anche alla tutela dei pedoni. Per quanto riguarda, infine, l'omicidio stradale, il testo richiama la sostanziale continuità della disciplina preesistente, sottolineando, nei casi legati agli stupefacenti, la centralità dell'accertamento dell'effettiva alterazione al momento del sinistro.

Da ultimo, nella riunione del Consiglio dei ministri di martedì 13 ottobre, il governo ha approvato, in esame preliminare, il nuovo Codice della strada. Il provvedimento attua la delega contenuta nell'articolo 35 della Legge n. 177/2024 e prenderà il posto del Decreto legislativo n. 285/1992, che in tre decenni ha subito innumerevoli modifiche.

Le quattro direttrici della riforma sono rappresentate dalla digitalizzazione di documenti, notifiche, accertamenti e banche dati; dal rafforzamento della sicurezza stradale e della tutela degli utenti vulnerabili; dalla disciplina delle nuove forme di mobilità e della guida automatizzata e dalla revisione complessiva del sistema sanzionatorio. L'educazione stradale, infine, entra nell'insegnamento dell'educazione civica.

Alla luce degli interventi illustrati, il Ministero della giustizia ha dunque messo in campo, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le iniziative normative necessarie a rafforzare la tutela delle vittime della strada.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione